

## **EMERGENZA DA “COVID-19” E LE NUOVE NORME DI DIRITTO SOCIETARIO**

Gli articoli 6,7 e 8 del Decreto Legge n° 23 dell’8 aprile 2020 (in vigore dal successivo 9 aprile) hanno introdotto nuove norme di diritto societario al fine di ridurre il più possibile gli effetti pregiudizievoli dell’emergenza da “Covid-19” e garantire allo stesso tempo la continuità dell’attività delle imprese italiane.

\* \* \*

### **I. LE NORME E LE PRIME VALUTAZIONI PER LE IMPRESE**

#### **(A) Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale**

1. Sino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la tale periodo, non si applicheranno le disposizioni relative:

(i) alla riduzione del capitale sociale per perdite;

(ii) alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;

e

(iii) allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

2. Con l’introduzione di tali norme, pertanto, nel periodo sopra indicato, le società di capitali non saranno tenute a ridurre il capitale sociale per l’importo pari alla perdita subita (o ad aumentarlo per rispettare i limiti legali) durante il periodo di emergenza.

3. Sono evidenti i risvolti positivi per le società coinvolte che, di fatto, non dovranno ricorrere a nuovi capitali dei soci o di terzi per coprire le perdite eventualmente causate da o comunque connesse con lo scoppio dell’emergenza sanitaria.

4. Inoltre, le perdite subite in tale periodo di emergenza non potranno di fatto essere causa di scioglimento della società, in modo tale da riuscire a rendere più “neutro” possibile l’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sulle imprese e che, senza tali provvedimenti, avrebbero rischiato di pagare un prezzo molto elevato.

#### **(B) Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività potrà

essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Tale previsione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2. La norma che precede fornisce alle imprese un ulteriore strumento di “sterilizzazione” degli effetti negativi dell'emergenza da “Covid-19” anche sul piano contabile e di redazione del bilancio, permettendo una più corretta e veritiera fotografia dello stato patrimoniale ed economico dell'impresa stessa al netto dell'emergenza.

### **(C) Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società**

1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci (e di coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento) effettuati a favore della società, sino alla data del 31 dicembre 2020, non sarà più postergato a quelli effettuati da terzi creditori.

2. Tale disposizione è finalizzata a incentivare i soci, in caso di necessità nel periodo emergenziale, a finanziare la società direttamente senza “penalizzazioni” normative e senza dover necessariamente sottoscrivere altre quote (o azioni) di capitale sociale maggiormente rischioso.

Milano, 10 aprile 2020